

Newsletter per i soci
Associazione Nazionale Seniores Enel
Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA Tel. 0683057422 - Fax 068305744
www.anse-enel.it

Sommario:

→ **Tassazione del controvalore dello sconto tariffario sull'energia elettrica, fruito dai dipendenti in pensione e loro superstiti/3**

La questione

Come è noto, in base alla circolare n. 326/E, emanata dall'Agenzia delle Entrate il 23/12/1997, lo sconto tariffario sull'energia elettrica praticato sulla fattura di energia elettrica ad ex dipendenti in pensione o al coniuge superstite, viene assoggettato a prelievo fiscale (IRPEF e relative addizionali regionale e comunale) alla guisa di corresponsione in natura. Il prelievo viene effettuato dall'Ente previdenziale erogatore della pensione (INPS o altro ente), quale sostituto d'imposta, che riceve dopo la chiusura dell'anno la segnalazione dell'entità dello sconto praticato. La trattenuta dell'imposta da parte dell'Ente previdenziale avviene quindi nei mesi di aprile o maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'interpretazione delle norme fiscali contenute nel Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR) fornita dall'Agenzia delle Entrate con la citata circolare, che in pratica ha assimilato al reddito da lavoro dipendente lo sconto tariffario, come avviene per la pensione, ha sollevato fondati dubbi sin dall'inizio, tant'è che alcuni soci ANSE residenti in Calabria hanno presentato prima un'istanza di rimborso del tributo e, successivamente, a seguito del silenzio dell'Agenzia, hanno proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria.

Gli sviluppi

Come abbiamo tempestivamente comunicato agli associati (v. Foglio Informativo ANSE n. 2 del 19/1/2009 e n. 3 del 13/2/2009), nel mese di dicembre 2008, in pendenza dei ricorsi, l'Agenzia delle Entrate competente ha disposto il rimborso dell'imposta reclamata dagli interessati (IRPEF, addizionali e relativi interessi legali). Alla luce di questo fatto nuovo di indubbia rilevanza abbiamo suggerito ai nostri soci di presentare a loro volta una motivata istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, secondo lo schema da noi fornito, avvalendosi delle facoltà previste dalla legge.

Ovviamente, nel riferire puntualmente gli accadimenti, non abbiamo mancato di evidenziare quanto segue (rif. Foglio Informativo ANSE n. 3):

"Stante la situazione e considerato l'esiguo numero dei casi risoltisi positivamente sino ad oggi, peraltro tutti ricadenti nella competenza dell'Agenzia delle Entrate di una sola regione, allo stato

attuale non siamo in grado di fare previsioni attendibili circa il rapido accoglimento delle richieste che saranno presentate, né ci sentiamo di escludere l'eventualità di dover ricorrere alle Commissioni Tributarie competenti. In tal caso, l'Associazione fornirà tempestivamente lo schema di ricorso da presentare con tutte le istruzioni necessarie."

Nella stessa occasione abbiamo anche riferito testualmente: "...che i nostri tentativi per evitare la trattenuta dell'imposta sul controvalore dello sconto fruito nel 2008, che sarà operata prossimamente, non hanno avuto l'esito sperato. L'Enel, tempestivamente da noi sollecitata a riconsiderare la questione, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di modificare l'impostazione fino ad oggi seguita, dopo attenta valutazione delle segnalazioni dell'ANSE e gli opportuni contatti con il Ministero competente, il quale ha confermato l'impostazione attuale, escludendo la possibilità operare diversamente" .

Successivamente anche l'INPS, come ha reso noto alle proprie strutture territoriali con Messaggio n. 7761, si è rivolta all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti. Nella risposta è stata confermata l'interpretazione delle norme data dalla stessa Agenzia con la circolare più volte citata 326/E del 1997.

Che dice l'ANSE

A parte la conferma di una posizione già nota (quella dell'Agenzia delle Entrate) la situazione, in buona sostanza, non è cambiata, perché non si è aggiunto alcun argomento nuovo a ciò che già si conosceva.

Si continua, infatti a far riferimento alla circolare 326/E, la quale a nostro giudizio – e non solo nostro – contiene in proposito un'evidente forzatura. In estrema sintesi, la forzatura dell'Agenzia delle Entrate consiste nel sillogismo secondo cui l'equivalenza giuridica del percepito conduce all'equivalenza dei soggetti percettori, onde pensionato equivale a lavoratore subordinato.

Quindi, per fugare ogni legittimo dubbio circa la corretta interpretazione delle norme di legge fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare più che nota 326/E, non resta che rimettere la questione alla valutazione del giudice tributario, una volta accertato l'esito negativo dell'istanza presentata.

L'ANSE, che prima di altri ha dato conto ai pensionati elettrici dei rimborsi avvenuti in Calabria, e che ha seguito costantemente la questione con realismo e con attenzione agli interessi dei propri soci - la cui sensibilità sull'argomento è notoriamente molto alta - continuerà a prestare attenzione all'evolversi della situazione ed a fornire ai soci tutta l'assistenza possibile.

Il ricorso: quello che si deve sapere e come fare

Preliminarmente va evidenziato che, allo stato dei fatti, è del tutto improbabile che le istanze presentate abbiano esito positivo, e che di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni:

- ➔ **La richiesta viene espressamente respinta: in questo caso il contribuente ha facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dall'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza.**

- ➔ **La richiesta non ottiene alcuna risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate (principio del silenzio-rigetto): il contribuente ha facoltà di presentare ricorso dopo**

che siano trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima; in questo caso la prescrizione scatta dopo dieci anni.

Il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio è lo strumento per impugnare il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate - espresso o tacito - alla restituzione dell'imposta trattenuta.

Questa facoltà del contribuente si esercita nel rispetto di precise norme che riassumiamo qui di seguito con espresso riferimento alla fattispecie di cui ci stiamo occupando.

Si premette che se la controversia – come nel caso specifico - ha per oggetto tributi per un valore non superiore a € 2.582,28 non è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato e pertanto il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

Il ricorso (originale in bollo da € 14,62 ed una copia in carta libera) va notificato all'Ufficio locale competente dell'Agenzia delle Entrate in uno dei seguenti modi:

1. mediante **spedizione diretta** da parte del contribuente a mezzo posta, in **plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento**; a tal proposito, si precisa che il ricorso inviato tramite il servizio postale s'intende proposto al momento della sua spedizione; a tal fine fa fede la data dell'Ufficio postale accettante;
2. **consegnandolo all'impiegato addetto all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio**, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

Solo per completezza di informazione aggiungiamo che è prevista anche l'opzione di far notificare il ricorso da un **Ufficiale giudiziario**, ma non è il caso di utilizzarla.

Nei **30 giorni** successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve "**costituirsì in giudizio**".

La costituzione in giudizio si effettua **depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria**:

- una copia del ricorso insieme alla copia della ricevuta di consegna (se la presentazione è avvenuta mediante consegna diretta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate) oppure della ricevuta di spedizione (se la presentazione è avvenuta tramite posta);
- l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato (eventuale provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale è stato negato il rimborso) e di altri documenti prodotti, elencati nel ricorso.

In alternativa alla consegna a mano, il deposito dei documenti sopra elencati può avvenire anche mediante invio a mezzo posta in **plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento**.

Anche in questo caso si ritiene che, ai fini del rispetto del termine, possa far fede la data di spedizione. Tuttavia, **per motivi prudenziali, è preferibile spedire il plico in tempo utile** per far sì che pervenga alla Commissione prima della scadenza del termine dei 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

È opportuno, infine, sottolineare un aspetto importante che devono valutare coloro che decideranno di continuare il contenzioso: il procedimento davanti alla Commissione Tributaria può comportare anche la possibilità di vedersi addebitate le spese, in caso di sentenza sfavorevole.